

SENATO DEL REGNO (N. 942)

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa del Senatore SCIALOJA

svolta e presa in considerazione nella tornata del 20 dicembre 1912

Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale

SIGNORI SENATORI. — In Italia la tradizione del diritto giustiniano (chechè si sia scritto in contrario, confondendo i vari periodi della storia) era piuttosto favorevole alla piena capacità della donna nubile o maritata, relativamente al diritto privato patrimoniale, salvo ristrette eccezioni, per le quali la donna godeva di una maggiore protezione, come quella del Senatoconsulto Velleiano con le modificazioni recatevi da Giustiniano e quella della scusabilità dell'errore di diritto. Ma l'influenza del diritto germanico si faceva sentire negli statuti comunali, in parecchi dei quali al marito era attribuita normalmente l'amministrazione col godimento dei frutti ('*ususfructus maritalis*') anche dei beni parafernali della moglie; in molti si richiedeva l'autorizzazione del marito per le obbligazioni contratte dalla moglie e per altri atti giuridici importanti, come l'acquisto dell'eredità e la rinuncia, ecc.; in altri s'imponavano alle donne maritate le formalità e i consensi dei parenti o dei giudici richiesti per gli atti dei minorenni, e così via.

Il Codice civile francese seguì piuttosto le norme germaniche vigenti nella parte della Francia, che era retta dalle consuetudini, e sottopose la moglie all'autorizzazione del marito in quasi tutti gli atti più importanti.

I Codici degli Stati italiani imitarono il francese, ed anche il Codice ora vigente in Italia accettò l'istituto dell'autorizzazione maritale, pure modificandolo notevolmente, ma non sempre logicamente.

Nè bisogna dimenticare che è di grande valore in questa materia il regime patrimoniale del matrimonio, per cui l'uso italiano, propenso quasi dappertutto al regime dotale e alla separazione dei beni, è opposto all'uso di molte nazioni straniere, che si attengono piuttosto alla comunione dei beni dei coniugi.

Ma oggi nella stessa Francia giuristi e non giuristi pongono in discussione l'autorizzazione maritale, e più d'una legge recente si è allontanata dai principii rigorosi del Codice. Così per la legge 9 aprile 1881 le donne maritate possono senza alcuna autorizzazione farsi aprire libretti di Cassa di risparmio e ritirarne somme; per la legge 20 luglio 1886 possono fare depositi alla Cassa pensioni per la vecchiaia e ritirarli, colla sola riserva dell'opposizione da parte dei mariti; per la legge 1° aprile 1898 sono ammesse a partecipare alle Società di mutuo soccorso; per la legge 6 aprile 1893 la donna separata dal marito ha la libera disponibilità dei suoi beni; per la legge 13 luglio 1907 la moglie può disporre liberamente del patrimonio

proveniente dai suoi personali guadagni come operaia, impiegata, istituttrice, artista, ecc.

E i progetti di legge vanno anche molto più oltre. Così il progetto presentato alla Camera francese dal deputato Carlo Beauquier il 27 novembre 1906, vuole abolire gli articoli 215, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225 del Codice civile; progetto molto modificato dalla Commissione della Camera con la relazione del deputato Maurizio Viollette del 2 giugno 1908, e testè discusso il 5 aprile 1910 e approvato dalla Camera con lievi emendamenti e col titolo: « *Loi ayant pour objet l'extension de la capacité légale de la femme mariée* ».

Anche in Italia alcune leggi speciali hanno già incominciato ad ammettere qualche eccezione alla regola scritta nel Codice civile. Nell'art. 11 della legge 27 maggio 1875 sulle Casse postali di risparmio si prescrive: « Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori o tutori o mariti ». Simile disposizione si trova nell'art. 9 della legge 15 luglio 1888 sulle Casse di risparmio ordinarie. L'art. 8 della legge sulla Cassa nazionale di previdenza, testo unico 25 luglio 1901, porta: « Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito ». Non la legge, ma la giurisprudenza probivirale riconosce che la donna maritata può stare in giudizio dinanzi al collegio dei probiviri senza alcuna autorizzazione.

Un recente progetto del deputato Gallini (3 aprile-6 maggio 1909, svolto il 19 febbraio 1910), propone l'abrogazione degli articoli 134 e segg. del Codice civile.

Non è qui il luogo di passare in rassegna le diverse legislazioni degli altri popoli (cfr. De Feydeau, *L'émancipation de la femme mariée dans la législation contemporaine*, Paris, 1909). Basterà notare che alla maggior parte di esse l'autorizzazione maritale è ignota, e solo in alcuna si riconosce una certa prevalenza del marito negli atti relativi ai beni della società coniugale e alla disposizione dell'attività personale della moglie. Convien poi ricordare che per giudicare di queste leggi straniere bisogna sempre tener presente il regime patrimoniale dei coniugi vigente nei diversi paesi.

Presso di noi la pratica insegna che l'istituto dell'autorizzazione maritale non è di grande

utilità e che troppe volte serve solo a fare in malafede rescindere atti compiuti in piena buona fede. A me pare che risponda ormai alla comune coscienza l'abolizione di un vincolo, che pone la donna maritata in condizione d'inferiorità rispetto al suo patrimonio e che non trova una vera giustificazione nella pretesa unità d'indirizzo dell'economia della famiglia, per la quale altre disposizioni del Codice civile impongono ai coniugi doveri per se stessi sufficienti (articoli 131, 132, 133, 138, 1429), e alla quale si può contrattualmente provvedere con la dote e con la comunione.

Tuttavia credo che l'abolizione debba essere accompagnata da qualche temperamento. A prima vista apparisce giustificata una limitazione relativa a quelle obbligazioni, per le quali l'attività della moglie può essere distratta dalla casa coniugale, limitazione che, come ho più sopra notato, è ammessa da alcune leggi straniere. Ma non mi è sembrato opportuno introdurla nel disegno di legge, perchè neppure ora tra gli atti enumerati nell'art. 134 è compresa l'assunzione di siffatte obbligazioni e non si è fin qui sentito il bisogno di disposizioni nuove a tale riguardo. In gran parte bastano gli articoli 131 e 133 del Codice civile e la generale limitazione relativa alla donna commerciante. Ma perciò appunto, e per le gravi conseguenze anche d'ordine penale dell'esercizio del commercio, io ho creduto conveniente conservare al marito il diritto di vietare alla moglie il commercio, lasciando sempre aperto l'adito al giudizio del tribunale circa la giustificazione del divieto.

Relativamente alla donazione, atto il più delle volte non solo giuridicamente, ma anche socialmente non necessario, ho attribuito al marito un diritto di revocazione limitato nel tempo e sottoposto al controllo del giudice, per gli atti compiuti senza il consenso del marito stesso o del tribunale. Così si provvede sufficientemente alla libertà della moglie, alla sicurezza dei terzi e agli interessi della famiglia.

Richiamo particolarmente l'attenzione sull'ultimo articolo del progetto. A me è sembrato opportuna una disposizione che permettesse la costituzione di un patrimonio della donna destinato alla famiglia e inalienabile almeno relativamente, ma che fosse da essa amministrato e del quale essa godesse i frutti. Così sarebbe

possibile di temperare efficacemente l'abolizione di ogni altro freno e si farebbe insieme un passo importante verso la desiderata istituzione di patrimoni di famiglia.

Per ottenere questo effetto io ho creduto di potermi intanto servire di un istituto già esistente nel nostro diritto, ma avente finora uno scopo del tutto diverso: quello della dote separata. Questa dote è oggi ammessa solo come rimedio in caso di pericolo: perchè non riconoscerla anche come un istituto per sè stante? Perchè non attribuire una funzione normale e direi quasi fisiologica a questa dote anormale e patologica? Il non allontanarsi troppo dal diritto esistente mi sembra d'altra parte un vantaggio non trascurabile, specialmente in materia di diritto privato patrimoniale.

Se la proposta troverà il consenso del legislatore potrà in seguito allargarsi anche ad altri scopi. Così potrà riconoscersi una dote di proprietà del marito ed una comune ai due coniugi, dando sicurezza alla famiglia senza gettarsi ad occhi chiusi nell'imitazione di troppo lontane legislazioni poco adattabili ai rapporti giuridici di popoli e di territori di antica civiltà, com'è appunto il popolo e la terra d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 134, 135, 136, 137, 1743 capoverso del Codice civile e gli articoli 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Agli articoli 13 e 14 del Codice di commercio sono sostituiti i seguenti:

Art. 13. La moglie non può essere commerciante se il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 del codice di commercio.

Il divieto non può esser fatto alla moglie di

età maggiore, se il marito sia minore o inabilitato o interdetto o condannato a più di un anno di detenzione durante l'espiazione della pena, o se la moglie sia legalmente separata per colpa del marito.

Contro il divieto la moglie ricorre al tribunale, che giudica in Camera di consiglio, sentito o citato a comparire il marito, salvi i casi di urgenza.

La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante.

Art. 14. Se la moglie commerciante è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione. I beni dotali di essa non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

Art. 3.

La donazione fatta dalla moglie, che non sia legalmente separata per colpa del marito, può essere revocata dal marito entro tre anni dal giorno, in cui la moglie abbia cessato di possedere le cose donate, o dal giorno in cui sia stata trascritta la donazione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione.

Tale revocazione non è ammessa, se il marito abbia autorizzata o ratificata la donazione, o se il tribunale l'abbia autorizzata in Camera di Consiglio, sentito o citato a comparire il marito.

Art. 4.

Può, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, essere costituita una dote, di cui la moglie goda i frutti ed abbia l'amministrazione, secondo le disposizioni degli articoli 1423, 1424 del Codice civile.

L'inalienabilità di tale dote non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione, o a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni.